

Oggetto: ...coronavirus - decreto riaperture e spostamenti


categorie interessate: tutte

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del virus Covid-19, prevedendo la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia, il Governo ha emanato il Decreto Legge n. 52 del 22/04/2021 (di seguito nominato semplicemente Decreto), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22/04/2021 e in vigore dal 23/04/2021. Di seguito un riepilogo delle principali disposizioni in esso contenute.

CORONAVIRUS: DECRETO RIAPERTURE E SPOSTAMENTI	
<b>Ripristino zone gialle</b> art. 1	<p>Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure previste dal DPCM del 2.3.2021 (si veda la nostra scheda del 5 marzo), salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.</p> <p>Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla<sup>1</sup>.</p> <p>Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive<sup>2</sup>, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;</li><li>b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.</li></ul>
<b>Spostamenti territori nazionali</b>	<p><b>Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome in zona arancione o rossa sono consentiti oltre che:</b></p>

<sup>1</sup> Cessano infatti di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.l. 44/2021.

<sup>2</sup> Tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.

art. 2	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ per comprovate esigenze lavorative;</li><li>◆ o per situazioni di necessità</li><li>◆ o per motivi di salute;</li><li>◆ nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione,</li></ul> <p><b>ai soggetti muniti delle certificazioni verdi</b> di cui all'articolo 9 del presente Decreto.</p> <p><b>Dal 26 aprile al 15 giugno 2021:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>nella zona gialla;</b></li><li>◆ <b>e, in ambito comunale, nella zona arancione;</b></li></ul> <p><b>è consentito lo spostamento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ verso una sola abitazione privata abitata;</li><li>◆ una volta al giorno;</li><li>◆ nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020;</li><li>◆ e <b>nel limite di 4 persone</b> ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.</li></ul> <p> <b>Tale spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.</b></p> <p>I provvedimenti adottati dal Ministero della salute<sup>3</sup>, individuano i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9 del Decreto, consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l'estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.</p>
Attività scolastiche e didattiche  art. 3	<p><b>Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ dei servizi educativi per l'infanzia<sup>4</sup>;</li><li>◆ dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;</li><li>◆ nonché per almeno per il 50% della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di 2° grado.</li></ul> <p><b>Tale disposizione non può essere derogata</b> da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta:</p>

<sup>3</sup> ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 19 del 2020.

<sup>4</sup> Di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

- ◆ alla presenza di focolai;
- ◆ o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.

**Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di 2° grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica<sup>5</sup>, affinché sia garantita:**

- ◆ nella **zona rossa l'attività didattica in presenza** ad almeno il 50%, e fino a un massimo del 75%, della popolazione studentesca;
- ◆ nelle **zone gialla e arancione l'attività didattica in presenza** ad almeno il 70% e fino al 100% della popolazione studentesca.

La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali<sup>6</sup>, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

**Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021:**

- ◆ **nelle zone gialla e arancione**, le attività didattiche e curriculari delle **università** sono svolte prioritariamente in presenza<sup>7</sup>;
- ◆ **nella zona rossa**, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al 1° anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti.


**Sull'intero territorio nazionale**, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università **lo svolgimento in presenza:**

- ◆ degli esami,
- ◆ delle prove e delle sedute di laurea,
- ◆ delle attività di orientamento e di tutorato,
- ◆ delle attività dei laboratori,

<sup>5</sup> Ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

<sup>6</sup> Secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020.

<sup>7</sup> Secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

	<p><b>nonché l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio</b>, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.</p> <p>Tali disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.</p>
<p><b>Servizi di ristorazione</b> art. 4</p>	<p><b>Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ esclusivamente <b>all'aperto</b>,</li><li>◆ <b>anche a cena</b>,</li><li>◆ nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché delle modalità previste dai medesimi provvedimenti e dai protocolli e dalle linee guida agli stessi allegati ai medesimi provvedimenti.</li></ul> <p> Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.</p> <p><b>Dal 1° giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>anche al chiuso</b>,</li><li>◆ con consumo al tavolo,</li><li>◆ <b>dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00</b>,</li><li>◆ nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020<sup>8</sup>.</li></ul>

<sup>8</sup> Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

**Spettacoli aperti al pubblico**

art. 5

**Dal 26 aprile 2021, in zona gialla** gli spettacoli aperti al pubblico in:

- ◆ **sale teatrali,**
- ◆ **sale da concerto,**
- ◆ **sale cinematografiche,**
- ◆ **live-club**
- ◆ **e in altri locali o spazi anche all'aperto**

sono **svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati** e a condizione che sia assicurato il **rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro** sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a:

- ◆ **1.000 per gli spettacoli all'aperto;**
- ◆ **e 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi per ogni singola sala.**

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.



Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle suddette condizioni, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.


**Dal 1° giugno 2021<sup>9</sup>, in zona gialla tali disposizioni si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale** con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), **riguardanti gli sport individuali e di squadra**, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.

**La capienza consentita non può essere superiore al 25%** di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a:

- ◆ **1.000 per impianti all'aperto;**
- ◆ **500 per impianti al chiuso.**

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Tali linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia

<sup>9</sup> Per eventi o competizioni di cui al comma 2 art. 5 del Decreto, di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il Sottosegretario può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2.

	<p>riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del Decreto.</p> <p> <b>Quando non è possibile assicurare il rispetto delle suddette condizioni, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.</b></p> <p><b>In zona gialla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ in relazione all'andamento della situazione epidemiologica</li> <li>◆ e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto;</li> </ul> <p><b>può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori<sup>10</sup>.</b></p>
<p><b>Piscine palestre e sport di squadra</b></p> <p>art. 6</p>	<p><b>Dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di piscine all'aperto<sup>11</sup>.</b></p> <p><b>Dal 1° giugno 2021 in zona gialla sono consentite le attività di palestre<sup>12</sup>.</b></p> <p><b>Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida<sup>13</sup>, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto.</b> È comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida.</p>
<p><b>Fiere e congressi</b></p> <p>art. 7</p>	<p><b>È consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere<sup>14</sup>,</b> ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Le linee guida<sup>15</sup> possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del Decreto.</p> <p><b>Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi<sup>16</sup>.</b></p>
<p><b>Centri termali e parchi di divertimento</b></p>	<p><b>Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali<sup>17</sup>.</b> Resta ferma l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente</p>

<sup>10</sup> Nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario con delega in materia di sport.

<sup>11</sup> In conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

<sup>12</sup> In conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

<sup>13</sup> Adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

<sup>14</sup> Nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020,

<sup>15</sup> Adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

<sup>16</sup> Nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

<sup>17</sup> Nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

art. 8	all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche.  <b>Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento<sup>18</sup>.</b>
Certificazioni verdi art. 9	<b>Sono certificazioni verdi Covid-19</b> le certificazioni <b>comprovanti</b> :  a) lo stato di avvenuta <b>vaccinazione</b> contro il SARS-CoV-2; b) lo stato di avvenuta <b>guarigione</b> dall'infezione da SARS-CoV-2, c) ovvero <b>l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo</b> al virus SARS-CoV-2.  <b>La certificazione verde Covid-19:</b>  ◆ <b>di cui alla lettera a), ha una validità di 6 mesi</b> (a far data dal completamento del ciclo vaccinale) <b>ed è rilasciata</b> in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell'interessato, <b>dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione</b> . Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato;  ◆ di cui alla lettera b), ha una <b>validità di 6 mesi</b> (a far data dall'avvenuta guarigione) ed è <b>rilasciata</b> , su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, <b>dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero</b> del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, <b>dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta</b> , ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2;  ◆ di cui alla lettera c), ha una validità di 48 ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
Proroga stato di emergenza art. 10	Con il Decreto viene <b>prorogato dal 30 aprile al 31 luglio 2021 il termine dello stato di emergenza</b> , di cui all'articolo 1, il comma 1, del D.l. 19/2020. Contestualmente viene prorogata dal 30 aprile al 31 luglio 2021 la validità delle disposizioni previste dal D.l. 33/2020.  <b>Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal D.l. n. 19 del 2020 e dal D.l. 33 del 2020.</b>

<sup>18</sup> Nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.